

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Cap. 1 “Governo societario”.

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

Parte Prima, Titolo I. Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Cap. 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Cap. 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Informativa al pubblico Stato per Stato”. **Parte Seconda, Capitolo 4.** Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1.** Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. **Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa.** Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive.** Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) “Obbligazioni bancarie garantite”. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014

Ristampa integrale per adeguamento all’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: **Indice.**1,2,6,8; **Premessa.**1-4; **Disposizioni introduttive.**2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; **Parte Prima.**I.1.1-2,7-14,17; **Parte Prima.**I.2.1-2; **Parte Prima.**I.3.1-2,4-8; **Parte Prima.**I.4.3; **Parte Prima.**I.5.1-5,7; **Parte Prima.**I.6.1,4-5; **Parte Prima.**II.1.2-3,6-7,15,17-18; **Parte Prima.**III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; **Parte Prima.**III.2.1; **Parte Prima.**IV.1.2-5, 7, 18, 28; **Parte Seconda.**1.1-2,8, 11; **Parte Seconda.**2.1; **Parte Seconda.**1.3.1,4; **Parte Seconda.**1.4.1-3,5,8-10; **Parte Seconda.**5.1; **Parte Seconda.**1.6.1-2,11-12; **Parte Seconda.**1.7.1,4; **Parte Seconda.**1.8.1; **Parte Seconda.**1.9.1; **Parte Seconda.**1.10.1,10; **Parte Seconda.**1.11.1-2,4-5; **Parte Seconda.**1.12.1; **Parte Seconda.**1.13.1; **Parte Seconda.**1.14.1-2,7; **Parte Terza.**1.3.

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015

Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2**). **Premessa:** pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6:** pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13:** modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015

Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I:** inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) “Banche extracomunitarie in Italia”. **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015

Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: “Il sistema dei controlli interni” (Capitolo 3), “Il sistema informativo” (Capitolo 4), “La continuità operativa” (Capitolo 5) e “Governare e gestione del rischio di liquidità” (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015

Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive.** Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificata pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.** Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.** Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3:** pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10:** pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza.** Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata” e (Capitolo 6) “Vigilanza ispettiva”. **Parte Terza, Capitolo 3.** Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1.** Modificate pagine: 1.14-16.

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015

Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione “Comunicazioni” (Sezione IX). Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine: 7, 8, 11. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11.** Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12.** Modificate le Sezioni I, II e III.

15° Aggiornamento dell' 8 marzo 2016

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999" (Capitolo 7).

16° Aggiornamento del 17 maggio 2016

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4.** Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio" (Sezione VII).

17° Aggiornamento del 27 settembre 2016

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l'Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017

Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. Modificata la Sezione II.

19° Aggiornamento del 2 novembre 2016

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Gruppo bancario cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 7 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 8 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

20° Aggiornamento del 21 novembre 2017

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione:** modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7:** modificata la Sezione VII. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6:** modificata pag. 3. **Parte Seconda, Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 12:** modificate le Sezioni I e III.

21° Aggiornamento del 22 maggio 2018

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 “**Banche di Credito Cooperativo**”. Per effetto dell’inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 “Gruppo Bancario Cooperativo”, Capitolo 7 “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata”, Capitolo 8 “Vigilanza ispettiva”, Capitolo 9 “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999”. Per effetto dell’inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 19 e 21; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pagg. 15 e 16; **Parte Terza, Capitolo 4, Sez. I**; **Parte Terza, Capitolo 6, Sez. II**; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

22° aggiornamento del 12 giugno 2018

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1: modificate tutte le sezioni e gli Allegati A e D. **Parte Seconda, Capitolo 6:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 9:** modificate le Sezioni I e IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 11:** modificata la Sezione I; **Capitolo 13:** modificate entrambe le sezioni; **Capitolo 14:** modificate entrambe le sezioni. **Parte Terza, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I e III. L’**Indice** è stato modificato per includere le modifiche.

23° aggiornamento del 25 settembre 2018

Parte terza, Capitolo 3: Modificata la Sezione I, paragrafi 1, 2 e 5; modificata la Sezione II, paragrafo 1.

24° aggiornamento del 16 ottobre 2018

Parte Terza, Capitolo 10. Inserito un nuovo Capitolo 10 “**Investimenti in immobili**”. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento.

25° aggiornamento del 23 ottobre 2018

Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”**. L’**Indice** è stato modificato di conseguenza.

26° aggiornamento del 5 marzo 2019

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Controlli interni” modificata la pagina 52 dell’Allegato A.

27° aggiornamento del 22 giugno 2019

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Seconda, Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione IV: aggiunto un nuovo paragrafo. **Parte Seconda, Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; aggiunta la Sezione V.

28° aggiornamento del 23 luglio 2019

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 “Il sistema informativo”**, Sezione I: modificata e aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione II: modificato il paragrafo 7; modificate le Sezioni III, IV e VI; Sezione VII: modificata e aggiunti

due nuovi paragrafi; Allegato A: modificato. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 5 “La continuità operativa”**, Paragrafo 2: modificato; Allegato A: modificata la Sezione II.

29° aggiornamento del 17 settembre 2019

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 1 “Fondi propri”**: modificate le Sezioni I e V; eliminata la Sezione VI; **Capitolo 6 “Operazioni di cartolarizzazione”**: modificata la Sezione IV; **Capitolo 7 “Rischio di controparte”**: eliminata la Sezione IV.

30° aggiornamento del 4 dicembre 2019

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Capitolo 1 “Autorizzazione all’attività bancaria”**: modificate le Sezioni I, II, III, V, VI, VII e VIII. **Capitolo 3 “Banche e società finanziarie comunitarie in Italia”**: eliminata la Sez. VI e modificate tutte le altre Sezioni; modificato l’Allegato A. **Capitolo 5**: il titolo è stato modificato in **“Stabilimento all’estero di banche e società finanziarie italiane”**; sono state modificate le Sezioni I, II, III e IV. **Capitolo 6 “Prestazione di servizi all’estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane”**: modificate entrambe le Sezioni. **Capitolo 7 “Banche extracomunitarie in Italia”**: modificate tutte le Sezioni; la Sez. VII “Vigilanza”, anch’essa modificata, è stata rinumerata come Sez. VIII per effetto dell’inserimento di una nuova Sez. VII “Autorizzazione all’esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale”; l’Allegato B è stato eliminato e l’Allegato C è stato rinominato allegato B.

31° aggiornamento del 24 marzo 2020

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 13 “Informativa al pubblico”**: Sezione I: modificata pag. 2; Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo 5 “Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione”.

32° aggiornamento del 21 aprile 2020

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”**: modificate le Sezioni I e III; modificati gli allegati A e C e aggiunto un nuovo Allegato C bis. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”**: modificate le Sezioni I, II e III; modificati gli Allegati A e C. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 “Governare e gestione del rischio di liquidità”**: modificate le Sezioni I e III.

33° aggiornamento del 23 giugno 2020

Parte Terza, inserito un nuovo **Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”**. **Indice.** Modificato per includere il nuovo Capitolo 11.

INDICE

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

INDICE

PREMESSA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)
2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)
3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)
4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)
5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)
6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)
8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)
9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa
2. Domanda di autorizzazione
3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
6. Obblighi informativi

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Allegato A - SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B – SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo

SEZIONE III - POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE IV - STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle società controllate

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

Allegato A - ALBO DELLE BANCHE - SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Allegato B - SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DELLA "RILEVANZA DETERMINANTE"

TIPOLO I - Capitolo 5

STABILIMENTO ALL' ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi
5. Linee di orientamento

SEZIONE II - STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

SEZIONE IV – SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI TERZI

SEZIONE V - UFFICI DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari
2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari
3. Banche italiane in Stati terzi
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza

TITOLO I - Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale
2. Programma di attività
3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale
4. Domanda di autorizzazione
5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione
6. Iscrizione all'albo e avvio dell'operatività
7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

SEZIONE III – SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali
2. Uffici di rappresentanza

SEZIONE IV – PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

SEZIONE V – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI
SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE VI – SEGNALAZIONI

1. Segnalazioni G.I.A.V.A
2. Altri obblighi informativi

SEZIONE VII – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di
succursale
2. Esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento
3. Domande di autorizzazione successive
4. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VIII – VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali
2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento
3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

Allegato A – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Allegato B – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

TITOLO II – MISURE PRUDENZIALI

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno

3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V - MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni
2. Piano di conservazione del capitale

TITOLO III – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

1. Premessa
2. La proporzionalità nell’ICAAP e nell’ILAAP
3. Governo societario dell’ICAAP e dell’ILAAP
4. L’informativa sull’ICAAP e sull’ILAAP

SEZIONE III – LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. Le fasi dell’ICAAP
3. Riferimenti temporali dell’ICAAP

SEZIONE IV – LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

SEZIONE V - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. I sistemi di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi
6. Le misure di intervento precoce
7. Cooperazione di vigilanza

Allegato A - RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Allegato B - RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C - RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Allegato C-bis – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE

Allegato D - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

TITOLO III - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO - (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A - INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO IV – GOVERNO SOCIETARIO, CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

TITOLO IV – Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

TITOLO IV – Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Principi e criteri generali
6. Identificazione del “personale più rilevante”
7. Criterio di proporzionalità
8. Applicazione ai gruppi bancari
9. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea
2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni
3. Funzioni aziendali di controllo

SEZIONE III - LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa
2. Remunerazione variabile
3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

SEZIONE V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato
2. Banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale

SEZIONE VI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia
3. Obblighi di informativa all'assemblea

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disposizioni transitorie
2. Deroga per il personale operante nelle SGR, SICAV e SICAF di gruppo bancario

Allegato A – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI *RISK-TAKER*

Allegato B – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE SULLA DECISIONE DI AUMENTO DEL LIMITE AL RAPPORTO VARIABILE/FISSO SUPERIORE A 1:1

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Organo con funzione di supervisione strategica
3. Organo con funzione di gestione
4. Organo con funzione di controllo
5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

SEZIONE III – FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo
2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo
3. Requisiti specifici delle funzioni di controllo

SEZIONE IV – ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING) AL DI FUORI DEL GRUPPO BANCARIO

1. Principi generali e requisiti particolari
2. Esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo
3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia
4. Esternalizzazione del trattamento del contante

SEZIONE V – IL RAF, IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari
2. Controlli interni di gruppo
3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo bancario
4. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE VI – IMPRESE DI RIFERIMENTO

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE VIII – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SEZIONE IX – INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Allegato A – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

Allegato B – CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Allegato C – IL RISK APPETITE FRAMEWORK

TITOLO IV – Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa
2. Compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica
3. Compiti dell'organo con funzione di gestione
4. Organizzazione della funzione ICT
5. La sicurezza informatica
6. Il controllo del rischio informatico e la *compliance* ICT
7. Compiti della funzione di revisione interna

SEZIONE III – L'ANALISI DEL RISCHIO INFORMATICO

SEZIONE IV – LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

1. Premessa
2. *Policy* di sicurezza
3. La sicurezza delle informazioni e delle risorse ICT
4. La sicurezza delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
5. La gestione dei cambiamenti
6. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica
7. La disponibilità delle informazioni e delle risorse ICT

SEZIONE V – IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

SEZIONE VI – L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Tipologie di esternalizzazione
2. Accordi con i fornitori e altri requisiti
3. Indicazioni particolari

SEZIONE VII – PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ O PROFILI DI RISCHIO

1. Sicurezza dei servizi di pagamento
2. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'art. 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione
3. Disposizioni transitorie

Allegato A – DOCUMENTI AZIENDALI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Destinatari
2. Fonti normative
3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)
4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Allegato A – REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

SEZIONE III – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa
2. Identificazione e misurazione del rischio
3. Prove di stress
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera
6. *Contingency Funding and Recovery Plan*
7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

SEZIONE IV – SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

SEZIONE V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni
3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità
4. Revisione interna

SEZIONE VI – INFORMATIVA PUBBLICA

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

SEZIONE VIII – INTERVENTI DI VIGILANZA

PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

Capitolo 1 - FONDI PROPRI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale
3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Capitolo 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

Capitolo 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi
4. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale
2. Definizione di *default*

Capitolo 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale
3. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato A - SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C - DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D - SCHEDE MODELLO

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra
3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Capitolo 11 - LIQUIDITÀ

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità
5. Disposizioni transitorie

Allegato A – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D' ITALIA

Capitolo 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR: criteri generali
2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate
3. Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità
4. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri
5. Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione

Capitolo 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A - FILTRI NAZIONALI

PARTE TERZA - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

SEZIONE IX - COMUNICAZIONI

Allegato A - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Capitolo 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D' ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
2. Limiti alla cessione
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti
4. Trattamento prudenziale
5. Responsabilità e controlli

Capitolo 4 - BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – VALORE DELL’ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell’attivo

SEZIONE III – RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Allegato A – PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL’ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Capitolo 5- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – STRUTTURA

1. Denominazione
2. Forma giuridica e azioni
3. Soci
4. Competenza territoriale
5. Modifiche statutarie e trasformazioni

SEZIONE III – OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci
2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale

3. Attività esercitabili
4. Partecipazioni

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

Capitolo 6 – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo
4. Sottogruppi territoriali
5. Gruppo provinciale

SEZIONE III – CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione
2. Caratteristiche della garanzia
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

SEZIONE IV – STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle banche affiliate
3. Gruppi provinciali

SEZIONE V – COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo
2. Adempimenti successivi
3. Prima applicazione

Capitolo 7 - VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

1. Matrice dei conti
2. Segnalazioni prudenziali
3. Segnalazioni statistiche su base consolidata
4. Centrale dei Rischi
5. Perdite sulle posizioni in *default*
6. Organi sociali
7. Sistemi di remunerazione
8. Archivio elettronico delle partecipazioni
9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

SEZIONE III –BILANCIO DELL’IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Capitolo 8 - VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Capitolo 9 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori
3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

Capitolo 10 – INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative

3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISCIPLINA PRUDENZIALE

1. Immobili acquisibili
2. Regole organizzative e di governo societario
3. Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento

SEZIONE III – SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE

1. Orientamenti applicabili in materia di società immobiliari

Capitolo 11 – ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali
2. Modalità di calcolo
3. Casi di superamento
4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

SEZIONE III – PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali
2. Iter di definizione delle procedure
3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

SEZIONE IV – CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali

SEZIONE IV – CONTROLLI

SEZIONE V – COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza
2. Censimento dei soggetti collegati
3. Provvedimenti della Banca d'Italia

ALLEGATO A – LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

ALLEGATO B – METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

Capitolo 1 - BANCOPOSTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuori sede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

Parte Terza - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

PARTE TERZA

Capitolo 11

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Capitolo 11

**ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI
SOGGETTI COLLEGATI**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca o del gruppo bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interessi possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti a essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina.

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una banca o da un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interessi nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni escluse dai limiti prudenziali (ad es. intra-gruppo) e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 53, comma 4, in base al quale: *i)* la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; *ii)* in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi; *iii)* ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 4, comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti indicati all'articolo 53, comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 53, comma 4-quinquies, in base al quale la Banca d'Italia può prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno;
- l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci;

- il documento denominato “*Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria*”, originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo a settembre 2012, con particolare riferimento al “*Principio 20 – Operazioni con parti collegate*” (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*parte correlata*”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
 1. l’esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
- “*parte correlata non finanziaria*”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (2). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (3). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- “*soggetti connessi*”:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;

(1) Cfr., in particolare, la versione consolidata del Basel Framework adottato dal Comitato di Basilea, BCB - *Core Principles for effective banking supervision, Principle 20 – Transactions with related parties*, https://www.bis.org/basel_framework/.

(2) Cfr. Parte Terza, Capitolo 1.

(3) Va fatto riferimento:

– per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

– per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

– per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario;
- “*controllo*”, ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa (4);
 - b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

(4) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (5);
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- “*partecipante*”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- “*stretti familiari*”, i parenti fino al secondo grado (6) e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- “*intermediari vigilati*”, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- “*attività di rischio*”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (7);
- “*garanzia collettiva*”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- “*fondi propri*”, l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;

(5) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

(6) Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

(7) Cfr. la Parte Quattro CRR nonché *infra* la Sezione II, paragrafo 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*amministratore indipendente*”, l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell’art. 26 TUB (8);
- “*operazione con soggetti collegati*”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (9);
 - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- “*operazione di maggiore rilevanza*”, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (cfr. Allegato B).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- “*operazione di minore rilevanza*”, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- “*operazione ordinaria*”, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti

(8) Sino all’emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell’art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV. Per le banche quotate resta fermo anche il requisito di indipendenza previsto dall’art. 148 TUF a cui rinviano gli artt. 147-ter, co. 4, e 147-quater, co. 1, TUF.

(9) Cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

- “*disposizioni sul governo societario*”, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- “*disposizioni Consob*”, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-*bis* c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, a eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo “Ambito di applicazione”;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

La Sezione V, par. 2, delle presenti disposizioni, nella parte relativa agli obblighi di comunicazione nei confronti delle banche, si applica a tutti i soggetti qualificabili come parte correlata.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *Identificazione di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati* (Sez. V, par. 3; termine: 90 giorni);
- *Determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del TUB* (Sez. V, par. 3; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali

1.1. Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, ai fondi propri individuali (cfr. Allegato A).

- | | |
|--|---|
| (1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi | <p><i>a.</i> 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• un esponente aziendale;• un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole; <p><i>b.</i> 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• un partecipante diverso da quelli sub <i>a.</i>;• un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali; <p><i>c.</i> 15 per cento negli altri casi.</p> |
| (2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi | <p><i>d.</i> 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;</p> <p><i>e.</i> 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;</p> <p><i>f.</i> 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• un partecipante diverso da quelli sub <i>e.</i>;• un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali; <p><i>g.</i> 20 per cento negli altri casi.</p> |

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione II – Limiti alle attività di rischio

1.2. Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali (cfr. Allegato A).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

2. Modalità di calcolo

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (1). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR (2).

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al par. 1 le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una

(1) Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

(2) In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR (3).

3. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca o della capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispongono, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino a concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1 (4).

Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza dei fondi propri.

Nel caso delle banche di garanzia collettiva, le attività di rischio connesse con il rilascio di garanzie collettive sono computate nei limiti prudenziali per l'ammontare nominale eccedente la

(3) Per la definizione di partecipazione cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1. Cfr. anche Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

(4) Ad es. ove lo statuto stabilisca un limite massimo di fido riferito al socio esponente superiore al 5% dei fondi propri, la franchigia statutaria è ridotta al 5%; pertanto, la banca potrà assumere verso un esponente e relativi soggetti connessi posizioni complessive pari a 5% dei fondi propri (ammontare esente) + 5% dei fondi propri (ammontare incluso nel limite) = 10% dei fondi propri. Le banche che non hanno in statuto un limite per gli affidamenti a soci esponenti non beneficiano di alcuna franchigia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione II – Limiti alle attività di rischio

misura massima del fido concedibile al socio della banca di garanzia, determinata con le modalità sopra indicate.

In entrambi i casi, il verbale recante le determinazioni dell'assemblea è comunicato alla Banca d'Italia entro un mese dalla deliberazione.

SEZIONE III

PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali

La presente Sezione disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. A tal fine è attribuito un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati a esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. È anche valorizzato il ruolo dell'organo con funzione di controllo.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla presente disciplina, le banche costituiscono un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Per le operazioni di minore rilevanza tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza il comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti (1). Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche, non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla *governance*, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti.

Nelle banche che adottano il modello di amministrazione e controllo dualistico, i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dai consiglieri indipendenti presenti nel consiglio di sorveglianza; se a quest'organo non sono state assegnate funzioni di supervisione strategica (*ex* 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, c.c.), i compiti sono svolti dai consiglieri di gestione indipendenti.

I pareri richiesti agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate. Per le banche che adottano il modello dualistico, i pareri richiesti all'organo con funzione di controllo sono rilasciati dal consiglio di sorveglianza.

L'attribuzione di specifici compiti agli amministratori indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame, ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Restano, inoltre, fermi l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (cfr. art. 53, comma 4, del TUB) e i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo. Si richiama, in particolare, l'obbligo di segnalare

(1) Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di rimettere agli amministratori indipendenti presenti nell'organo con funzione di supervisione strategica la nomina dei componenti di tale comitato.

senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del TUB).

Le presenti disposizioni stabiliscono un *set* di regole minimali; è rimessa pertanto alle banche la valutazione dell'opportunità di stabilire regole più stringenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (ad esempio, in termini di operatività, dimensioni, assetti proprietari, forma giuridica).

Le banche individuano e formalizzano adeguatamente i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valutano l'efficacia e l'efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività dell'intermediario.

Ciascuna banca individuale appartenente a un gruppo bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente Sezione, al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza, secondo quanto previsto nella Sezione I, par. 3 (Definizioni).

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi (la capogruppo stessa, quando non sia una banca, applica tali presidi alle operazioni dalla medesima compiute con soggetti collegati). Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

2. Iter di definizione delle procedure

2.1 Ciascuna banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati; le scelte effettuate sono adeguatamente formalizzate (ad esempio, nei regolamenti interni o nel progetto di governo societario o in statuto). In ogni caso le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della banca (in mancanza, in quello dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa).

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte a un iter specifico di elaborazione e approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

2.2 Nella definizione delle procedure — e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime — deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e

dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- o le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni.

2.3 Le procedure devono quanto meno identificare:

- o i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente Sezione e in particolare quelle da considerare “di maggiore rilevanza” (2);
- o le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- o i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del gruppo, secondo quanto previsto dal par. 3.6;
- o i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati ai fini di quanto previsto nel par. 3.7.3.

Le procedure devono inoltre identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Essendo anche questa fase oggetto di possibili “condizionamenti”, le procedure devono assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte attraverso presidi coerenti con quelli stabiliti nei paragrafi seguenti.

3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

3.1. Fase pre-deliberativa

Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, le procedure prevedono almeno che a tali amministratori venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.). Agli amministratori indipendenti deve essere altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di

(2) Nel definire eventuali operazioni “di maggiore rilevanza” ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle presenti disposizioni, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (es. condizioni non di mercato, tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche, etc.); operazioni statutariamente previste come non delegabili. Le banche che adottano il modello dualistico tengono altresì conto delle operazioni qualificate come strategiche ai fini dell'attribuzione della competenza deliberativa al consiglio di sorveglianza ai sensi delle disposizioni civilistiche e di quelle di vigilanza sulla *governance*.

propria scelta. La banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese (3), previo parere favorevole dell'organo con funzione di controllo.

Gli amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (A.D., comitato esecutivo, D.G., etc.).

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure – in aggiunta a quanto sopra – prevedono che gli amministratori indipendenti siano coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

3.2. Deliberazione

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati le procedure prevedono almeno che:

a) gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;

b) la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:

b1) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;

b2) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure, in aggiunta a quanto sopra, prevedono almeno che:

(3) Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza (come definite ai sensi della disciplina Consob).

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione III – Procedure deliberative

d) la deliberazione sia assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea (4);

e) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, sia richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere degli indipendenti ai punti a) e c);

f) le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

3.3. Operazioni di competenza dell'assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

Le procedure possono prevedere che, in caso di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, non sia necessario anche il parere dell'organo con funzione di controllo. Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l'assemblea è chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex art. 2391-*bis* c.c.

3.4. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 del TUB

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, le banche applicano:

- i) alla fase pre-deliberativa, le regole di cui al par. 3.1;
- ii) alla fase deliberativa, le sole regole previste al punto b) del par. 3.2.

3.5. Delibere-quadro

Le procedure possono prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate siano effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; ai fini in particolare,

(4) Nel caso di adozione del modello dualistico, la deliberazione è assunta dal Consiglio di gestione o dal Consiglio di sorveglianza, secondo le rispettive competenze previste dalla legge o dallo statuto e salvo che la legge non ne attribuisca la competenza all'assemblea. In particolare, le procedure devono almeno prevedere che, nel caso in cui la competenza a deliberare sia del: 1) Consiglio di gestione e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, sia richiesto il parere preventivo del Consiglio di sorveglianza; 2) Consiglio di sorveglianza e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti.

Per il modello monistico, le procedure devono almeno prevedere che, qualora il comitato chiamato ad esprimere il parere sull'operazione coincida con il comitato per il controllo sulla gestione e il parere reso sia negativo, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le procedure possono prevedere che i quorum deliberativi rafforzati non si applichino nei casi in cui l'operazione viene sottoposta al voto dell'assemblea ai sensi della disciplina Consob ex art. 2391-*bis* c.c.

della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), le banche tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

3.6. Gruppi bancari

Al fine di consentire alla capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul *plafond* determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la capogruppo esamini o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La capogruppo fornisce altresì gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole banche del gruppo che intendano avvalersi della possibilità di deroga prevista al par. 3.7.3, con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi. Gli indirizzi devono essere preventivamente definiti e formalizzati dalla capogruppo e risultare dalle procedure adottate da ciascuna banca del gruppo.

3.7. Esenzioni e deroghe

3.7.1 Operazioni di importo esiguo

Le procedure di cui al par. 2 possono identificare le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni della presente Sezione. Il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere:

- per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro;
- per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione III – Procedure deliberative

3.7.2. Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere che:

a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla banca o dalla capogruppo;

b) vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

3.7.3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b), quando nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla capogruppo ai sensi del par. 3.6 (5).

3.7.4. Operazioni urgenti

Se previsto dallo statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole contenute dal par. 3.1 al par. 3.4.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell’organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell’organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell’operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all’assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le procedure possono limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b).

(5) Il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali secondo quanto previsto dal par. 3, Sezione I (cfr. definizione di “operazione con soggetti collegati”).

SEZIONE IV

CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente disciplina. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interessi inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi.

A tal fine, la banca o, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal par. 2.2 della Sezione III; i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare, le politiche dei controlli interni:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interessi inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti. Si richiamano, altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interessi tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nelle disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 1, lett. *c-bis* e comma 2, lett. *b-bis*, TUF, della Banca d'Italia e della Consob;

- stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione IV – Controlli

all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il gruppo bancario;

- istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
 - il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la banca, ovvero la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni (1).

A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi (cfr. Sezione V).

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo);
 - sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:
 - la funzione di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - la funzione di conformità alle norme verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

(1) Cfr. Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione IV – Controlli

- la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Le regole previste dalle presenti disposizioni si indirizzano – tra le altre parti correlate – agli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, le banche e i gruppi bancari dovranno opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. Il perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. "personale più rilevante" identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (2), in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. I criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori. Ciascuna banca o gruppo bancario definisce gli strumenti (previsioni statutarie, regolamenti interni, codici di condotta, etc.), i destinatari e i contenuti specifici di tale regolamentazione.

(2) Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.

SEZIONE V

COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari.

2. Censimento dei soggetti collegati

Le banche e, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo censiscono le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuano i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, le banche e le capogruppo censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia (1).

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Le banche individuano e pongono in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del TUB).

3. Provvedimenti della Banca d'Italia

In base all'art. 53, comma 4, del TUB, ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitti di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

In particolare, in relazione a ciascun insieme di soggetti collegati o alla complessiva operatività nei loro confronti, essa può stabilire – per i gruppi bancari, per le singole banche del gruppo e per le banche non appartenenti a un gruppo – limiti prudenziali consolidati e/o individuali più restrittivi di quelli previsti in via generale, imporre l'acquisizione di garanzie aggiuntive o altre condizioni, prevedere che le relative deliberazioni siano assunte con particolari cautele procedurali.

(1) Valgono le esenzioni previste nella Sezione I, par. 3, per le banche e gli altri intermediari esteri appartenenti al gruppo bancario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Sezione V – Comunicazioni e interventi

Inoltre, in casi particolari la Banca d'Italia può richiedere che le presenti disposizioni (limiti e procedure) trovino applicazione nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati, in ragione dei conflitti di interessi ravvisati in concreto.

Nell'esercizio dei propri poteri la Banca d'Italia tiene conto della capacità dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario di garantire il rispetto della presente disciplina e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interessi specifici inerenti ai rapporti con le controparti, anche diverse dai soggetti collegati. In tale contesto, assume particolare riguardo la capacità di rispettare gli obblighi di identificazione dei soggetti collegati e di monitoraggio dell'andamento delle relazioni.

In caso di inosservanza dei limiti specifici si applica quanto previsto nella Sezione II, par. 3.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Allegato A – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

Allegato A

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

(LIMITI RIFERITI AI FONDI PROPRI A LIVELLO CONSOLIDATO E INDIVIDUALE)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

**METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE
"OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"**

- a. **"Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (1).

- b. **"Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (2). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(1) Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

(2) Nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio.